

N. R.G. 590/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guido Federico	Presidente
dott. Maria Ida Ercoli	Consigliere
dott. Valentina Rascioni	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in II grado iscritta al N° 590 del Ruolo generale dell'anno 2022,
promossa da

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), *Parte_2*
(c.f. *C.F._2*, *Parte_3* (c.f. *C.F._3*) e
Parte_4 (c.f. *C.F._4*), tutti rappresentati e difesi
dall'avv. Carlo Sangermani Ritella per procura in calce all'atto di citazione in
appello

- Appellanti -

CONTRO

Controparte_1 (c.f.
P.IVA_1), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata

pagina 1 di 9

e difesa dall'avv. Piero Cantalamessa per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello

- Appellata -

NONCHE' CONTRO

Controparte_2 (c.f. *P.IVA_2*) e per essa quale mandataria *CP_3* (c.f. *P.IVA_3*) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Panzavuota per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello

- Appellata -

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 292 pronunciata in data 03.05.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno

Sulle CONCLUSIONI

Per gli appellanti:

<<Voglia l'Ill.ma Corte adita, in riforma della sentenza n. 292/22 del Tribunale di Ascoli Piceno:

1) accertare e dichiarare che i contratti di mutuo ipotecari per Euro 190.000,00 del 14/10/10 stipulato a Rogito Notaio *Per_1* Rep. 5870 Raccolta 4030 (all. 1) e del 05/06/03 stipulato a Rogito del Notaio *Per_2* repertorio 70855 Raccolta 19749 di Euro 260.000,00 (all. 2) sono parzialmente nulli ex art. 1419 c.c causa violazione dell' art. 1346 c.c. e dell'art. 117 comma 4 del Tub;

2) per l'effetto della pronunzia di cui al punto 1, sostituiti i tassi banca con quelli ex art. 117 comma 7 Tub, rideterminare la contabilità tra gli opposenti e la *[...]* *Controparte_4* per quanto attiene al mutuo del 2010 e condannare la *CP_1* *[...]* a restituire ai mutuatari la somma indebitamente incamerata, pari ad Euro ,77 o quella superiore o maggiore rideterminata secondo giustizia oltre interessi ex art. 2033 c.c. in ordine al mutuo del 2003.

Ancora in riforma della sentenza impugnata Voglia la Corte condannare le parti appellate al pagamento delle spese di lite del primo grado da distrarsi in favore del difensore antistatario e porre a carico dell'appellata gli oneri di Ctù.

Spese del secondo grado come per legge anch'esse da distrarsi in favore del difensore antistatario.>>

pagina 2 di 9

Per l'appellata *Controparte_1* :

<<Piaccia Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- respingere l'appello proposto da *Parte_1*, *Parte_2*,
Parte_4 e *Parte_3* nei confronti della *Controparte_1*,
[...] nd sentenza del Trib
292/2022 del 03/05/2022 nei confronti della *Controparte_1*
[...];

- per l'effetto respingere la domanda di restituzione della somma di € 65.000,77 oltre interessi proposta dagli appellanti nei confronti della [...]

Controparte_1 in ordine al contratto di mutuo fondiario del 05/06/2003 e, improponibile ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto;

- con vittoria di spese e competenze del giudizio.>>

Per l'appellata *Controparte_2*

<<Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
nel merito, in via preliminare: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva di *Controparte_2* con particolare riferimento alle richieste restitutorie r 3, in merito ad eventuali conseguenze risarcitorie e/o restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito;

nel merito: respingere con ogni e qualsiasi statuizione, di rito e/o di merito, l'impugnazione avverso la gravata sentenza n. 292 resa in data 3 maggio 2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno e per l'effetto confermarla integralmente.

Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.>>

FATTI DI CAUSA

Parte_1, in qualità di debitore mutuatario, *Parte_2*
Parte_3 e *Parte_4*, quali fideiussori, hanno proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno all'esecuzione immobiliare avviata nei propri confronti dalla *Controparte_5* (poi *Controparte_1*) in forza del titolo costituito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato tra i predetti opposenti e la banca con rogito notarile del 14.10.2010 per l'importo pari ad € 190.000,00, destinato all'estinzione del

pagina 3 di 9

contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le medesime parti in data 05.06.2003 per la somma pari ad € 260.000,00.

Gli opposenti hanno in particolare eccepito per quanto riguarda entrambi i contratti la nullità delle clausole relative agli interessi per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c.; per quanto riguarda il contratto di mutuo stipulato in data 14.10.2010 hanno altresì eccepito la nullità per vizio di causa in quanto finalizzato ad estinguere il debito derivante dal precedente contratto, a propria volta affetto da invalidità; hanno quindi chiesto la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla banca ai fini dell'estinzione del mutuo del 2003, a proprio dire integralmente onorato, e la compensazione delle somme indebitamente versate con il debito derivante dal contratto stipulato nel 2010; hanno infine eccepito in via subordinata l'usurarietà, sotto vari profili, dei citati contratti.

Costituendosi in giudizio, la banca opposta ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. della domanda restitutoria proposta dagli opposenti, nonché l'inammissibilità della stessa nel giudizio ex art. 615 c.p.c.; ha quindi contestato la fondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto.

E' intervenuta in corso di causa ex art. 111 c.p.c., per mezzo della mandataria *CP_3* la *Controparte_2* in qualità di cessionaria del credito vantato dalla *Controparte_1*; l'interveniente ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle istanze risarcitorie e restitutorie avanzate nei confronti della cedente, aderendo per il resto a tutte le difese e domande svolte da quest'ultima.

Il primo giudice ha disposto C.T.U. contabile volta a verificare l'eventuale usurarietà delle condizioni in entrambi i mutui.

All'esito, con sentenza pronunciata in data 03.05.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato l'opposizione, condannando gli opposenti a rifondere le spese di lite; il primo giudice, recependo le conclusioni cui era pervenuto il C.T.U., ha escluso l'usurarietà degli interessi applicati in entrambi i mutui oggetto di causa; ha altresì ritenuto infondata l'eccezione di nullità del contratto del 2010, evidenziando che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo e che pertanto

pagina 4 di 9

risultano irrilevanti la destinazione e l'utilizzo delle somme mutate; ha infine ritenuto non comprovata l'asserita restituzione della somma mutuata e degli accessori, non essendo state comunque dedotte altre cause estintive dell'obbligazione gravante sugli opposenti.

Avverso tale decisione hanno proposto appello *Parte_1*, *Parte_2* [...] *Parte_3* e *Parte_4*, eccependo l'omessa pronuncia sulla richiesta di declaratoria di nullità parziale dei contratti di mutuo ai sensi degli artt. 1346 e 1419 c.c. con riferimento alle clausole determinative dei tassi di interesse nonché per violazione dell'art. 117, co. 4, T.U.B., rinunciando espressamente agli altri motivi di opposizione.

Costituendosi anche nel presente grado, la *Controparte_1* ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con la conseguente conferma della pronuncia di primo grado con particolare riferimento al mutuo stipulato in data 05.06.2003.

Si è altresì costituita in giudizio la *Controparte_2* e per essa la mandataria *CP_3* la quale ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda eventuali domande restitutorie riferite al mutuo stipulato nel 2003; per il resto ha chiesto il rigetto del gravame e la conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.

La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 24.04.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con entrambi i motivi d'appello, che stante la stretta connessione è opportuno trattare congiuntamente, *Parte_1*, *Parte_2* [...] *Parte_3* e *Parte_4* censurano la sentenza in quanto il primo giudice ha ommesso di pronunciarsi sulla nullità dei contratti di mutuo relativamente alle clausole determinative degli interessi, ritenendo

pagina 5 di 9

tale eccezione assorbita a fronte della declaratoria di non usurarietà dei tassi e del rigetto dell'eccezione di nullità per vizio di causa; gli appellanti ribadiscono quindi l'eccezione di nullità per indeterminatezza ai sensi dell'art. 1346 c.c., stante l'incompatibilità tra la clausola contrattuale che prevedeva un tasso variabile e la previsione secondo cui invece vi sarebbe stata una rata mensile costante; ribadiscono altresì gli ulteriori profili di nullità evidenziati nelle note del 01.03.2022 ed all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 03.05.2022, eccependo che non vi sarebbe stato un accordo espresso in merito al regime di capitalizzazione e che la previsione relativa ai tassi d'interesse violerebbe in ogni caso quanto previsto dall'art. 117 co. 4 T.U.B.; hanno in ogni caso contestato che le precedenti statuizioni del primo giudice possano aver determinato l'assorbimento dell'eccezione in questione.

L'eccezione di nullità riproposta nel presente grado quale motivo d'appello, seppure pretermessa dal primo giudice, dev'essere comunque rigettata nel merito.

In tema di nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto o comunque per violazione delle norme relative alla trasparenza di cui all'art. 117 T.U.B., in particolare, è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che gli interessi ultralegali debbono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi, insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza e non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (leggasi da ultimo Cass. S.U., sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024).

In ipotesi di mutuo a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese», peraltro, «non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti», purché il piano

pagina 6 di 9

di ammortamento contenga "in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi", così consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria (*ibidem*): ove il piano di rimborso riporti in maniera chiara e comprensibile i dati sopra richiamati, pertanto, non sussiste alcuna indeterminatezza o violazione delle regole in punto di trasparenza, né può ravvisarsi alcuna invalidità contrattuale neppure per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di capitalizzazione adottate.

Ad avviso di questa Corte, i medesimi principi debbono essere ribaditi anche per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, laddove il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della loro composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese: il mutuatario avrà infatti piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento.

Nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente versata nel fascicolo e dalla CTU contabile svolta nel primo grado emerge come entrambi i contratti contengano, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia di rata, il loro numero e la composizione di ogni singola rata per quota interessi e quota capitale, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo fisso e/o variabile secondo i criteri convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.

In particolare, nel mutuo in data 05.06.2003 è stato chiaramente indicato il tasso d'interesse nominale fisso del 3,580% applicato per i primi due anni

pagina 7 di 9

di ammortamento successivi alla stipula; deve peraltro escludersi qualsiasi profilo d'indeterminatezza anche per quanto riguarda il periodo successivo, con riferimento al quale è stato previsto un tasso variabile in relazione all'indice Euribor, legato ad un parametro di determinazione del tasso d'interesse prestabilito, individuabile e verificabile, calcolato sulla base del comportamento adottato dalle principali banche europee ed internazionali in relazione alle variazioni del tasso ufficiale BCE e dunque diffuso giornalmente dalla federazione delle banche europee sulla base di dati oggettivi.

Analoghe conclusioni debbono trarsi per quanto riguarda il contratto di mutuo sottoscritto in data 14.10.2010, nell'ambito del quale è stato sin dall'inizio concordato un tasso variabile legato alle variazioni desumibili dall'indice Euribor, pari al momento della stipula al 3,041%.

Entrambi i contratti di mutuo specificano anche il divisore con riferimento all'anno commerciale (ovvero in base a 360 giorni e non a 365), escludendo anche sotto tale profilo qualsiasi margine di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (cfr. Cass. Sez. II, ordinanza n. 20801 del 25 luglio 2024).

Non sussiste da ultimo alcun contrasto tra la previsione del tasso variabile ed il riferimento ad un piano di ammortamento in cui è stato indicato un numero ben determinato di rate aventi un preciso importo, essendo chiaramente indicato nell'art. 3 del contratto di mutuo che tale importo è quello "iniziale", ovvero quello determinabile al momento della stipula, prima che si manifestino eventuali variazioni dell'indice Euribor.

Il rigetto dell'unico motivo d'appello impone quindi l'integrale conferma della sentenza di primo grado.

2. La totale soccombenza degli appellanti ne impone da ultimo la condanna a rifondere le spese anticipate dalle parti appellate nel presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta e del valore della causa.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* [...] , *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_4* avverso la sentenza n. 292 pronunciata in data 03.05.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, nei confronti di *Controparte_1* [...] e di *Controparte_2* a mezzo della mandataria *CP_3* così dispone:

Pronunciando nel merito,

RIGETTA l'opposizione.

CONDANNA *Parte_1* , *Parte_2* , *Parte_3* e *Parte_4* , in via solidale tra loro, a rifondere le spese processuali anticipate per il presente grado da *Controparte_1* [...] e da *Controparte_2* che liquida per ciascuna in complessivi € 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 27 novembre 2024

Il Consigliere estensore
dott.ssa Valentina Rascioni

Il Presidente
dott. Guido Federico